

**ASSEMBLEA D'AMBITO**

**Verbale della Deliberazione n. 14 del 22 dicembre 2008**

**OGGETTO: Corte Costituzionale, sentenza n. 335/2008: dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e dell'art. 155, comma 1 D. lgs 3 aprile 2006, n. 15 (Norme in materia ambientale) - Provvedimenti.**

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **quindici e trenta**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 1840.08 dell'11 dicembre 2008.

Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE  
F.to Pietro Robbi

---

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 23/12/2008 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 23/12/2008

Servizio affari generali e legali  
F.to Dott.ssa Ulyana Avola

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio dell'AATO Veronese, nonché all'albo pretorio della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Luciano Franchini

**Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” - Servizio idrico integrato**

**Deliberazione n. 14 del 22 dicembre 2008**

**OGGETTO: Corte Costituzionale, sentenza n. 335/2008: dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e dell’art. 155, comma 1 D. lgs 3 aprile 2006, n. 15 (Norme in materia ambientale) - Provvedimenti.**

Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

**L’ASSEMBLEA D’AMBITO**

VISTO l’art. 14, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche*, il quale, relativamente alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione, prevede che:

*“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione e’ dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell’art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione e’ vincolata alla attuazione del piano d’ambito”;*

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale* - che abroga la citata legge n. 36/1994 - ed in particolare l’art. 155, relativo alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione, il quale al comma 1 prevede che:

*“Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e’ tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non e’ dovuta se l’utente e’ dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito”;*

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2008, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale:

- del citato art. 14, comma 1, L. n. 36/1994 “ (...) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”;*
- del citato art. 155, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 “ (...) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.”;*

ATTESO CHE, a seguito della richiamata sentenza n. 335/2008, i citati artt. 14 e 155, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima, hanno automaticamente perso di efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.), vale a dire dal 16 ottobre 2008;

VISTE le Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato dell'Area Veronese e dell'Area del Garda, sottoscritte rispettivamente da Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA in data 15 febbraio 2006, giuste deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive;

VISTO inoltre l'art. 30 del vigente Regolamento del servizio fognatura e depurazione dell'AATO Veronese, il quale, al comma 1 dispone che: *“Sono tenuti al pagamento del corrispettivo di servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti allacciati alla fognatura.”*;

VISTO altresì l'art. 9 del vigente Regolamento del servizio acquedotto di Acque Veronesi Scarl, il quale, al comma 2 dispone che: *“Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi; la tariffa non è dovuta se l'Utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità competente.”*;

CONSIDERATO che la lettura della sentenza della Corte Costituzionale suscita alcune perplessità che si traducono in problematiche applicative di non semplice ed immediata soluzione, soprattutto in considerazione del fatto che, ad oggi, nessun chiarimento da parte delle autorità competenti è intervenuto a smentire l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parola;

AUSPICATO, pertanto, un tempestivo intervento legislativo che disciplini eventuali richieste di ritorno del canone di depurazione indebitamente pagato dalle utenze collegate a fognature che non recapitano ad impianti di depurazione o recapitano in un impianto di depurazione non funzionante;

CONSIDERATO che si rende comunque necessario disporre che i due gestori a regime del servizio idrico integrato dell'AATO Veronese applichino, a far data dal 16 ottobre 2008, la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione solo nei confronti degli utenti collegati ad una fognatura che recapita ad un impianto di depurazione funzionante, trattandosi altrimenti di prelievo illegittimo in quanto in contrasto con la normativa vigente;

CONSIDERATO inoltre che, nell'attesa dell'auspicato intervento legislativo, si rende comunque opportuno procedere ad una verifica dell'ammontare complessivo delle somme incassate, nelle aree di propria competenza, dai due gestori sino alla data del 16 ottobre 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 7, comma 9 della citata L.R. 5/1998 la presente deliberazione, trattando di decisioni in materia tariffe e, più in generale, di qualità del servizio, richiede, per la sua approvazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

VISTI i pareri resi dal Direttore dell'AATO Veronese ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea, Pietro Robbi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito Veronese;

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito:

|                      |     |                               |          |
|----------------------|-----|-------------------------------|----------|
| - Enti presenti n.   | 55, | per abitanti rappresentati n. | 619.466; |
| - Voti favorevoli n. | 55, | per abitanti rappresentati n. | 619.466; |
| - Astenuti n.        | 00, | per abitanti rappresentati n. | 000.000; |
| - Contrari n.        | 00, | per abitanti rappresentati n. | 000.000; |

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

- 1 DI PRENDERE ATTO della la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2008, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale:
  - dell'art. 14, comma 1, L. n. 36/1994 “ (...) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;
  - dell' art. 155, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 “ (...) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.
- 2 DI MODIFICARE l'art. 30 del vigente Regolamento del servizio fognatura e depurazione dell'ATO Veronese come di seguito riportato:
  - Il comma 1 è così sostituito: *“Sono normalmente tenuti al pagamento del corrispettivo di servizio di fognatura e depurazione tutti gli utenti allacciati alla fognatura. Qualora la rete fognaria non sia però provvista di impianti di depurazione, o essi siano temporaneamente inattivi, sarà addebitato agli utenti il solo canone di fognatura”*.
- 3 DI MODIFICARE l'art. 9 del vigente Regolamento del servizio acquedotto di Acque Veronesi Scarl così come segue:
  - Il comma 2 è abrogato.
- 4 DI DISPORRE che Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA, gestori a regime del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese, a far data dal 16 ottobre 2008 applichino la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione solo nei confronti degli utenti collegati ad una fognatura che recapita ad un impianto di depurazione funzionante, trattandosi altrimenti di prelievo illegittimo in quanto in contrasto con la normativa vigente.

- 5 DI PRENDERE ATTO che, allo stato attuale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sentenza pare avere effetto retroattivo e che quindi potranno verificarsi eventuali richieste di ristorno del canone di depurazione ad oggi indebitamente pagate.
- 6 DI DARE ATTO che comunque, per quanto concerne la disciplina dei rimborsi, questa Autorità rimane in attesa del provvedimento legislativo necessario a chiarire tempi e modalità relativi ai rimborsi medesimi.
- 7 DI DARE ATTO inoltre che le modifiche apportate con il presente provvedimento al Regolamenti del servizio acquedotto di Acque Veronesi Scarl ed al Regolamento del servizio fognatura e depurazione dell'ATO Veronese entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
- 8 DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito Veronese.

Verona, li 22 dicembre 2008

IL DIRETTORE  
f.to Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE  
f.to Pietro Robbi

**AATO VERONESE**  
**Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato**

**ASSEMBLEA D’AMBITO**

Seduta n. 3 del 22 dicembre 2008  
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

**Oggetto: Corte Costituzionale, sentenza n. 335/2008: dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e dell’art. 155, comma 1 D. lgs 3 aprile 2006, n. 15 (Norme in materia ambientale) - Provvedimenti.**

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 18 dicembre 2008

Il Direttore  
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

---

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, accerta la NON RILEVANZA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 18 dicembre 2008

Il Direttore  
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini